



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORI- STRADA" E LA LORO FRUIZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI, AI SENSI DELLA L.R. 32/82

(COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29.07.2016, N. 16)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA N.° 28 DELL'11 NOVEMBRE 2016.



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

Sommario

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA"	3
ART. 3 – DISCIPLINA DELL’ACCESSO	4
ART. 4 – ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO	4
ART. 5 – SOGGETTI IN DEROGA	5
ART. 6 – MODALITA’ DI UTILIZZO.....	5
ART. 7 - SEGNALETICA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO	5
ART. 8 – DISPOSIZIONI CAUTELARI	5
ART. 9 – VIGILANZA	6
ART. 10 – SANZIONI	6
ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZO DEI PERCORSI.....	6
ART. 12 – DURATA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI PERCORSI ..	7
ART. 13 – GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ZONE AUTORIZZATE.....	7
ART. 14 – NORMA DI RINVIO.....	7



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di individuare e regolamentare la modalità e la fruizione del territorio con mezzi motorizzati l'utilizzo dei sentieri, mulattiere, piste e strade di montagna esistenti nel territorio dell'Unione Montana Valli Orco e Soana il cui transito è disciplinato dalla L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e dalla L.R. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", così come modificata dalla L.R. n. 16/2016. Si specifica che i percorsi individuati all'articolo 2 del presente regolamento, hanno destinazione turistica e sportiva, tassativamente non competitiva, per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo si configura come condotta sanzionabile.

L'individuazione dei percorsi fuoristrada, oggetto del presente regolamento, è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità ad insindacabile giudizio dell'Ente (frane, smottamenti, ecc).

L'Ente ed i suoi funzionari restano estranei e manlevati da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei percorsi in questione che si presentano sconnessi e privi dei consueti accorgimenti di sicurezza (es. guard-rail, parapetti, etc.) e di ordinaria manutenzione.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA"

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della L.R. 32/1982, così come modificata dalla L.R. n. 16/2016, si individua l'area in cui praticare il percorso fuoristrada ad uso turistico e sportivo non competitivo che si intende regolamentare:

Percorso 1. Comune di PONT CANAVESE – Loc.tà Campore – Fg. 52, mappali n. 450, 444, 445, 389, 452, 453, 388, 191, 454, 192, 468, 390, come da estratto di mappa allegato sotto la lettera "A".

Tutti i restanti tracciati (strade, sentieri, piste e/o strade forestali) presenti nel territorio dell'Unione Montana, non richiamati nel presente atto, sono da intendersi non aperti al transito con mezzi motorizzati così come previsto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 32/1982. Verrà altresì specificato, laddove necessario, la chiusura al transito dei percorsi/mulattiere ai sensi della L.R. 45/1989 e le aree oggetto di S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale).



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

ART. 3 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO

Ad eccezione dei soggetti cui al successivo art. 5, l'accesso al percorso fuoristrada, da intendersi ad esclusivo uso turistico, oggetto del presente regolamento, è subordinato alle seguenti limitazioni:

- veicoli motorizzati a due ruote equipaggiati di pneumatico posteriore con indice di carico e indice di velocità non superiore a 64M;
- motocicli o ciclomotori non dotati di sella per il conducente;
- pressione del pneumatico posteriore compresa tra 0,3 - 0,5 atm.

I predetti veicoli dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla L. 24/12/1969 n.990 "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

L'eventuale contrassegno di transito che dovrà essere debitamente esposto sul parabrezza o tenuto a disposizione, costituisce autorizzazione al transito sul percorso e all'accesso di tutti i percorsi individuati dal presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 4 relativamente agli orari ed i periodi di utilizzo.

Ad eccezione dei soggetti di cui al successivo art. 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare il transito ai mezzi motorizzati di chi necessita di raggiungere la località per motivi particolari, che rivestano un evidente interesse locale legato alle attività produttive, turistiche e di pubblico vantaggio.

ART. 4 – ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO

Ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 5, il transito è consentito esclusivamente a rischio dell'utenza secondo le modalità (orari, periodi, etc..) dettate dalla Giunta del Comune territorialmente competente con apposito atto di deliberazione.

L'individuazione di tali periodi/orari è motivata dalla necessità di salvaguardare l'ecosistema, consentire gli interventi di manutenzione e di concedere agli escursionisti un accesso al percorso il più possibile libero dal transito dei mezzi motorizzati.

L'Amministrazione, per il tramite del Comune territorialmente competente, si riserva la facoltà di chiudere il percorso o l'area di sosta in qualunque momento, in particolare nel caso di fenomeni meteorologici che ne pregiudichino la sicurezza e la stabilità idrogeologica.

ART. 5 – SOGGETTI IN DEROGA

Il transito dei soggetti rientranti nelle fattispecie in deroga di cui al comma 6 dell'art. 11 della L.R. 32/1982 e di cui al comma 6 dell'art. 2 della L.R. 45/1989 è libero



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

e non soggetto a pedaggio. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, ai mezzi motorizzati impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti, è rilasciato dal Comune territorialmente competente apposito contrassegno da esporre sul parabrezza; il contrassegno suddetto sarà nominativo e il titolare dovrà produrre documentazione attestante il proprio diritto; il Comune territorialmente competente avrà la facoltà di verificare tale situazione di diritto.

Sono esentati dal rilascio di relativo permesso tutti gli altri soggetti individuati dallo stesso comma 6 dell'art. 11 L.R. 32/1982 e nello specifico i mezzi motorizzati impiegati nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, purché riconoscibili.

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO

Per tutti i veicoli il traffico è regolato a senso unico alternato, con precedenza ai veicoli in salita. È altresì vietato il transito al di fuori della sede stradale, il danneggiamento della cortina erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale. Ai fini di garantire il massimo rispetto dell'ambiente, la velocità massima consentita è di 20 Km/h e, qualora le situazioni ambientali lo richiedano, velocità ancora inferiori. Trattandosi di percorsi siti in area con presenza di fauna selvatica la guida deve essere adeguata affinché non vengano arrecati danni agli animali ed all'ambiente. È vietato ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni. In caso di incrocio con pedoni, ciclisti o animali la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita, al fine di evitare danni, se necessario, dovrà essere arrestata la marcia.

ART. 7 - SEGNALETICA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO

Le aree autorizzate dovranno essere segnalate mediante apposizione di idonea segnaletica ben visibile.

Il divieto di circolazione per motoveicoli non autorizzati, è reso noto al pubblico mediante apposizione, in prossimità dell'inizio del percorso e/o nei punti di intersezione con altre strade, di idonea segnaletica anch'essa ben visibile.

ART. 8 – DISPOSIZIONI CAUTELARI

I percorsi fuoristrada oggetto del presente regolamento sono caratterizzati dalla difficoltà di transito derivante dalle caratteristiche del fondo stradale sterrato, dalla mancanza di barriere protettive, dalla ristrettezza della sede stradale, dalle difficoltà di incrocio, dalle sponde sdruciolevoli e dalle pendenze superiori al 15%. Il transito sul percorso in oggetto è quindi consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati,



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

targati e assicurati, adatti alle succitate condizioni di difficoltà e condotti da autisti esperti. L'uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose proprie o di terzi.

È fatto divieto di utilizzare aree diverse da quelle autorizzate, di circolare su prati o sostare su di essi, di circolare fuori strade in zone boschive o terreni agricoli, di calpestare o rovinare prati destinati a colture anche se non recintati. È assolutamente vietato alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come banchine stradali, muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quanto altro presente.

ART. 9 – VIGILANZA

La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Provincia di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 "Modifiche al sistema penale", ai sensi della L.R. 32/1982 e, per quanto non previsto dalla stessa, con sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e come determinate in specifica ordinanza sindacale.

ART. 10 – SANZIONI

Chiunque acceda su aree non autorizzate per la pratica del "fuoristrada", o che non rispetti quanto previsto dal presente Regolamento, è soggetto a sanzione amministrativa da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza, della Polizia Municipale, delle Guardie Ecologiche Volontarie, secondo quanto previsto dalla L.R. 02/11/1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", oltre che dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Si ribadisce che le Aree individuate hanno destinazione tassativamente sportiva, ricreativa senza competitività.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZO DEI PERCORSI

I destinatari dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente regolamento sono gli unici ed esclusivi responsabili dell'utilizzo delle zone in oggetto, rimanendo l'Unione Montana estranea e manlevata da ogni responsabilità e sollevata da qualsivoglia onere per danni cagionati a persone e cose dall'utilizzo dei motoveicoli.



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

ART. 12 - DURATA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI PERCORSI

L'individuazione dei percorsi fuoristrada autorizzati ai sensi del presente regolamento ha la durata di cinque anni, rinnovabili ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 32/1982 così come modificato con L.R. n. 16/2016.

L'individuazione è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse o di pubblica incolumità, ad insindacabile giudizio dell'Unione Montana Valli Orco e Soana.

ART. 13 –GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE AUTORIZZATE

L'Unione Montana Valli Orco e Soana si impegna a sottoscrivere con organizzazione o associazione del territorio che svolga la pratica dei percorsi "fuoristrada", apposita convenzione al fine di mantenere fruibili le zone autorizzate oltre che per predisporre le opportune segnaletiche di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni regionali e statali in materia.